

# RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO(VR)



Bilancio  
Consolidato  
2020

D. Lgs.  
118/2011

## SOMMARIO

<b>RELAZIONE SULLA GESTIONE .....</b>	<b>2</b>
<i>IL GRUPPO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO:.....</i>	<i>3</i>
<i>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO .....</i>	<i>3</i>
<i>RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA.....</i>	<i>5</i>
<b>NOTA INTEGRATIVA .....</b>	<b>8</b>
<i>IL GRUPPO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO:.....</i>	<i>11</i>
<i>DETERMINAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.....</i>	<i>11</i>
<i>CRITERI DI CONSOLIDAMENTO .....</i>	<i>17</i>
<i>CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO.....</i>	<i>19</i>
<i>CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI.....</i>	<i>26</i>
<i>ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO.....</i>	<i>30</i>

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio Consolidato qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Gruppo Comune di SAN PIETRO IN CARIANO per l'esercizio 2020.

Tale bilancio, già previsto dall'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali, viene redatto secondo le previsioni del D. lgs. 118/2011 (d art. 11 bis a 11 quinquies), dei principi generali dell'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) con la finalità di dare una rappresentazione contabile delle scelte operate dal Gruppo Comune di SAN PIETRO IN CARIANO.

Viene inoltre redatto con lo scopo di ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di Enti che fanno capo all'amministrazione comunale integrando le notizie già fornite dal bilancio del Comune. Il Consolidato risulta essere quindi non solo uno strumento di rendicontazione ma anche un più ampio strumento di programmazione per l'intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

Il Bilancio Consolidato è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale (redatti sulla base dell'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011) e dalla relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa (come previsto al punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011).

Il Bilancio Consolidato si riferisce all'area di consolidamento individuata dall'Ente Capogruppo sulla base dei dati contabili al 31 dicembre 2019 e viene approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a cui fa riferimento il bilancio consolidato. Il bilancio in argomento consolida il Rendiconto 2020 del Comune di San Pietro in Cariano, approvato dal Consiglio comunale, con i bilanci 2020 delle società controllate e partecipate approvati dall'assemblea dei soci nel corso del 2021.

In qualità di Ente Capogruppo, il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO ha predisposto questo Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020, effettuando le opportune verifiche e coordinando le sue attività con quelle degli altri Enti/ Società inclusi nel perimetro di consolidamento.

**IL GRUPPO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO:  
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO**

L'area di consolidamento è stata individuata sulla base di quanto indicato all'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato (allegato 4/4 al già citato decreto) relativo al bilancio consolidato.

La Giunta Comunale, entro il termine dell'esercizio di riferimento, ha approvato gli elenchi relativi alla composizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e alla composizione del perimetro di consolidamento.

Successivamente, a seguito dell'approvazione del rendiconto di bilancio, si è proceduto all'aggiornamento di tali elenchi.

Rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti/ società indicati nella tabella sottostante:

Denominazione	Sede Legale	Tipologia Ente	Percentuale di partecipazione
ATO BACCHIGLIONE - CONSIGLIO DI BACINO	Via Cà di Cozzi, 41 - 4° piano scala A 37124 VERONA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	1,44 %
ACQUE VERONESI SCARL	Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA	SOCIETÀ PARTECIPATA	1,68 %
FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL	Via Cedrare 51 37029- Corrubbio di S.Pietro in Cariano Verona	SOCIETÀ CONTROLLATA	51 %
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO	Corso Garibaldi n. 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	1,852 % (nota del Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero prot 2757 del 4.08.2021)
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	Via Macello 23 Verona cap 37121	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	2,56 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	Corso Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona (VR)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	3,19 %

Graficamente, il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO può essere così rappresentato:



Una volta individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica si è proceduto ad identificare le partecipazioni che rientrano nel perimetro di consolidamento secondo i parametri indicati nella successiva nota integrativa.

La tabella sottostante riporta l'elenco riepilogativo degli Enti/ Società rientranti nel perimetro di consolidamento con il dettaglio della quota di partecipazione, la tipologia di Ente ed il metodo di consolidamento applicato:

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
ATO VERONESE	1,44 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
ACQUE VERONESI SCARL	1,68 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL	51 %	SOCIETÀ CONTROLLATA	INTEGRALE
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO	1,852 % (nota del Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero prot 2757 del 4.08.2021)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	2,56 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	3,19 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE

## RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA

I risultati riportati dagli schemi dello Stato Patrimoniale e dal Conto Economico consolidato del Gruppo Comune di SAN PIETRO IN CARIANO rappresentano un andamento positivo della gestione. Si evidenzia infatti una situazione di utile d'esercizio pari ad € 57.827,61, in aumento rispetto al risultato consolidato dell'esercizio 2019. Rispetto all'esercizio precedente, inoltre si osserva un modesto scostamento in relazione al totale dell'attivo/passivo.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad € 25.484.132,87. Rispetto alla gestione consolidata dell'anno precedente il patrimonio netto ha subito la variazione in diminuzione per - € 16.095,17.

Da segnalare che le rettifiche di consolidamento non hanno, nel complesso, alterato il risultato della gestione.

Si fa presente infine che l'organo di controllo per nessuna delle società/Enti ha espresso osservazioni relativamente al presupposto della continuità aziendale, pertanto i bilanci delle società/Enti consolidati sono stati predisposti con la

prospettiva di una continuazione delle attività e rappresentano in maniera veritiera le scritture contabili regolarmente tenute.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori per macro aggregati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in rapporto all'esercizio precedente (se presente) che evidenziano le eventuali differenze tra i due anni:

#### STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

	2020	2019	Differenza
<b>Crediti v/Stato e partecipanti al Fondo di Dotazione (A)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Immobilizzazioni immateriali	€ 894.477,67	€ 636.666,13	€ 257.811,54
Immobilizzazioni materiali	€ 38.536.108,47	€ 39.188.488,59	-€ 652.380,12
Immobilizzazioni finanziarie	€ 77.449,88	€ 77.450,24	-€ 0,36
<b>Tot. Immobilizzazioni (B)</b>	<b>€ 39.508.036,02</b>	<b>€ 39.902.604,96</b>	<b>-€ 394.568,94</b>
Rimanenze	€ 190.568,69	€ 207.436,78	-€ 16.868,09
Crediti	€ 3.032.540,57	€ 4.356.137,53	-€ 1.323.596,96
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità liquide	€ 2.630.280,39	€ 1.697.461,15	€ 932.819,24
<b>Tot. Attivo circolante (C)</b>	<b>€ 5.853.389,65</b>	<b>€ 6.261.035,46</b>	<b>-€ 407.645,81</b>
<b>Ratei e Risconti (D)</b>	<b>€ 16.769,41</b>	<b>€ 94.666,69</b>	<b>-€ 77.897,28</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 45.378.195,08</b>	<b>€ 46.258.307,11</b>	<b>-€ 880.112,03</b>

#### STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

	2020	2019	Differenza
Fondo di dotazione	€ 551.021,75	€ 3.624.585,94	-€ 3.073.564,19
Riserve	€ 24.875.283,51	€ 24.404.199,36	€ 471.084,15
Risultato economico dell'esercizio	€ 57.827,61	-€ 2.528.556,72	€ 2.586.384,33
Patrimonio Netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>€ 25.484.132,87</b>	<b>€ 25.500.228,58</b>	<b>-€ 16.095,71</b>
<b>Tot. Fondo per rischi ed oneri (B)</b>	<b>€ 187.579,44</b>	<b>€ 160.198,20</b>	<b>€ 27.381,24</b>
<b>Tot. Trattamento di fine rapporto (C)</b>	<b>€ 89.696,33</b>	<b>€ 119.902,87</b>	<b>-€ 30.206,54</b>
<b>Tot. Debiti (D)</b>	<b>€ 15.237.958,28</b>	<b>€ 16.814.155,39</b>	<b>-€ 1.576.197,11</b>
<b>Tot. Ratei e risconti (E)</b>	<b>€ 4.378.828,16</b>	<b>€ 3.663.822,07</b>	<b>€ 715.006,09</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>€ 45.378.195,08</b>	<b>€ 46.258.307,11</b>	<b>-€ 880.112,03</b>

## CONTO ECONOMICO

	2020	2019	Differenza
<b>Tot. Componenti positivi della gestione (A)</b>	<b>€ 12.326.652,52</b>	<b>€ 12.857.610,91</b>	<b>-€ 530.958,39</b>
<b>Tot. Componenti negative della gestione (B)</b>	<b>€ 12.343.189,48</b>	<b>€ 13.359.156,63</b>	<b>-€ 1.015.967,15</b>
<b>Diff. tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)</b>	<b>-€ 16.536,96</b>	<b>-€ 501.545,72</b>	<b>€ 485.008,76</b>
Proventi finanziari	€ 28.632,94	€ 31.149,08	-€ 2.516,14
Oneri finanziari	€ 437.819,80	€ 499.219,50	-€ 61.399,70
<b>Tot. Proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>-€ 409.186,86</b>	<b>-€ 468.070,42</b>	<b>€ 58.883,56</b>
<b>Tot. Rettifiche di valore di att. finanziarie (D)</b>	<b>-€ 16.255,03</b>	<b>-€ 820.831,51</b>	<b>€ 804.576,48</b>
Proventi straordinari	€ 1.896.935,35	€ 779.748,99	€ 1.117.186,36
Oneri straordinari	€ 1.263.019,06	€ 1.355.848,07	-€ 92.829,01
<b>Tot. Proventi ed oneri straordinari (E)</b>	<b>€ 633.916,29</b>	<b>-€ 576.099,08</b>	<b>€ 1.210.015,37</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 191.937,44</b>	<b>-€ 2.366.546,73</b>	<b>€ 2.558.484,17</b>
Imposte	€ 134.109,83	€ 162.009,99	-€ 27.900,16
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (comprensivo quota pert.terzi)</b>	<b>€ 57.827,61</b>	<b>-€ 2.528.556,72</b>	<b>€ 2.586.384,33</b>



Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO secondo il dettato del D. Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

*[...] "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*[...]

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la "nota integrativa", che ha il compito di indicare:

[...]

*"i criteri di valutazione applicati;*

*le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*

*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*

*la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*

*la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*

*la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;*

*cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*

*per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*

*l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;*

*della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*

*delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*

*se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;*

*della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;*

*della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;*

*qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*

*l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:*

*della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto*

*delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate; delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]*

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di SAN PIETRO IN CARIANO".

## IL GRUPPO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO: DETERMINAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal Dlgs 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto Dlgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che

incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante<sup>2</sup>. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione<sup>3</sup>.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante<sup>5</sup>. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati

con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il punto 3.1 del principio contabile 4/4 consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli Enti o le Società del gruppo nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

**Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.**

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

**Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.**

b) *Impossibilità* di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Alla luce dei suddetti principi, si riporta l'elenco definitivo dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento in quanto rilevanti rispetto ai parametri relativi al Comune di SAN PIETRO IN CARIANO di seguito riportati:

Comune di SAN PIETRO IN CARIANO	Valori approvati	Parametri di incidenza (3%)
<b>Totale dell'attivo</b>	€ 39.718.309,22	€ 1.191.549,28
<b>Patrimonio Netto</b>	€ 25.356.538,29	€ 760.696,15
<b>Tot. Ricavi caratteristici</b>	€ 9.361.734,78	€ 280.852,04

"Gruppo Amministrazione Pubblica"

Denominazione	Tipologia Ente	Percentuale di partecipazione
ATO VERONESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	1,44 %
ACQUE VERONESI SCARL	SOCIETÀ PARTECIPATA	1,68 %
FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL	SOCIETÀ CONTROLLATA	51 %
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	1,852 %
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	2,56 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	3,19 %



“Perimetro di consolidamento”

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
ATO VERONESE	1,44 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
ACQUE VERONESI SCARL	1,68 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL	51 %	SOCIETÀ CONTROLLATA	INTEGRALE
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO	1,852 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	2,56 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	3,19 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE

## CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e degli allegati al suddetto decreto con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/4. Per quanto non specificatamente previsto dal D. Lgs. 118/2011, si rimanda agli articoli 2423 e seguenti del C.C. ed ai principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), in particolare al n.17 relativo al bilancio consolidato.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci chiusi alla data del 31/12/2020 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi dell'amministrazione e delle singole entità.

Si precisa che:

- i prospetti del Conto Economico e Stato Patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011;
- i bilanci delle società e degli Enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile e dal D. Lgs. 139/2015;
- al fine di uniformare i bilanci dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento con quello dell'Ente Capogruppo per avere l'omogeneità necessaria a redigere il bilancio consolidato, gli Enti/società hanno l'obbligo di fornire all'Ente Capogruppo lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificati secondo lo schema dell'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 (o dell'allegato 11 in caso redigano il consolidato intermedio) nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti in nota integrativa.

L'amministrazione capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati, come previsto dal principio contabile 4/4 al punto 3.2, la loro inclusione nel perimetro di consolidamento ed ha loro fornito direttive in merito a:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle

operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
  
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili da cui sono stati direttamente desunti.

Si riepilogano di seguito i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO.

### **Valuta**

I bilanci dell'Ente capogruppo e degli Enti/società che rientrano nel perimetro di consolidamento sono espressi in Euro (€).

### **Data di riferimento dei bilanci**

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 gli Enti devono approvare il bilancio consolidato con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il consolidato si genera quindi dall'aggregazione del rendiconto del Comune capogruppo con i bilanci degli Enti/società rientranti nel suo perimetro di consolidamento approvati dai rispettivi organi preposti. Sia il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO che gli Enti/società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno chiuso i rispettivi bilanci alla data del 31/12/2020. Non è stato quindi necessario operare alcuna rettifica di consolidamento atta ad adeguare le date di riferimento dei bilanci.

## **STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati in maniera durevole dall'Ente sono iscritti tra le immobilizzazioni a condizione che entro al data del 31 dicembre dell'anno di riferimento sia avvenuto effettivamente il passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

L'eccezione è rappresentata dai beni che vengono acquisiti dall'Ente con la formula del leasing finanziario o acquistati con patto di riservato dominio (art. 1523 e ss. C.C.) che entrano effettivamente nel patrimonio del Comune alla data di consegna ma vengono riepilogati su apposite voci dello Stato Patrimoniale atte a testimoniare che si tratta di beni non ancora di proprietà dell'Ente stesso.

## **Immobilizzazioni immateriali**

Sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. In questa categoria rientrano anche le eventuali migliorie apportate a beni immobili di proprietà di terzi (es. beni in locazione).

## **Immobilizzazioni materiali**

I beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, di produzione o conferimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I terreni, venendo considerati di vita utile pressoché illimitata, non devono essere ammortizzati così come anche le cave ed i siti adibiti a discarica (questi ultimi due, quando presenti, sono categorizzati tra i terreni indisponibili).

I beni, se presenti, qualificati come "beni culturali" sono annoverati nell'inventario dell'Ente ma il loro valore non viene ammortizzato.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono altresì parte integrante del patrimonio del Comune e ricomprendono quei cespiti di proprietà dell'Ente non ancora utilizzabili poiché in fase di realizzazione o ancora da collaudare (quindi non ancora utilizzabili); non sono pertanto soggetti ad ammortamento.

Si sono riscontrate delle differenze tra le aliquote di ammortamento applicate dagli Enti/ società rientranti nel perimetro di consolidamento e le aliquote applicate dall'Ente Capogruppo. Di seguito si riporta la tabella con le aliquote di ammortamento applicate dal Comune di SAN PIETRO IN CARIANO e dagli altri Enti/ società rientranti nel perimetro di consolidamento, tenendo presente che gli Enti che adottano la contabilità secondo il D. Lgs. 118/2011 utilizzano i medesimi criteri di valutazione e le medesime aliquote di ammortamento dell'Ente Capogruppo:

	<b>Comune</b>	<b>CONS.SOGG IORNI CLIMATICI</b>	<b>FARMACI A COMUNAL E SAN MARTINO</b>	<b>ACQUE VERONESI SCARL</b>	<b>CONS. BACINO VERONESE</b>	<b>CONS. BACINO NORD</b>	<b>CONS. BACINO VR 2</b>
Infrastr. demaniali e non	3%	-	-	-	3%	3%	-
Fabbricati demaniali	2%	-	-	-	2%	2%	-
Altri beni demaniali	3%	-	-	-	3%	3%	-
Fabbricati ad uso comm./strumentale	2%	-	-	2% 2,5% 7%	2%	2%	-
Impianti	5%	-	-	2,5% 14% 5% 8% 4% 3% 2,5%	5%	5%	-
Attrezzature	5%	-	-	10% 12% 5% 2,5%	5%	5%	-
Mezzi di trasporto leggeri	20%	-	-	-	20%	20%	-
Mezzi di trasporto pesanti	10%	-	-	-	10%	10%	-
Automezzi ad uso specifico	10%	-	-	20% 12% 10%	10%	10%	-
Macchine per ufficio	20%	-	-	-	20%	20%	-
Hardware	25%	-	-	-	25%	25%	-
Mobili e arredi per ufficio	10%	-	-	10%	10%	10%	-
Mobili e arredi per alloggi/pertinenze	10%	-	-	-	10%	10%	-
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%	-	-	-	10%	10%	-
Strumenti musicali	20%	-	-	-	20%	20%	-
Materiale bibliografico	5%	-	-	-	5%	5%	-
Equipaggiamento e vestiario	20%	-	-	-	20%	20%	-
Altro	20%	-	-	10%	20%	20%	-
Immobilizzazioni immateriali	20%	-	-	-	20%	20%	-

Si è comunque ritenuto opportuno mantenere inalterati i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Tale decisione è derivata dalla considerazione che, vista la spiccata differenziazione operativa tra i diversi componenti del gruppo, l'adeguare le aliquote ad un criterio comune a tutti i soggetti interessati avrebbe snaturato le caratteristiche economiche dei singoli, non fornendo quindi uno spaccato economico coerente con la realtà del gruppo. Ad ogni modo, in sede di valutazione le aliquote previste dalle società partecipate sono state ritenute congrue ai beni ammortizzati e si è ritenuto quindi che il patrimonio di tali soggetti comprenda dei cespiti con un valore adeguato alla loro tipologia.

## **Immobilizzazioni finanziarie**

Comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in Enti/imprese a partecipazione pubblica. La valutazione è effettuata sulla base del Patrimonio Netto dell'esercizio 2019 per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento (criterio utilizzato in sede di redazione dello Stato Patrimoniale del Comune e qui mantenuto) mentre per quanto riguarda il dato relativo agli Enti/società partecipate rientranti nell'area di consolidamento si è ritenuto opportuno effettuare una rettifica di pre-consolidamento al fine di adeguare gli importi iscritti nell'attivo patrimoniale dell'Ente Capogruppo alla quota di Patrimonio Netto detenuta come partecipazione al 31/12/2020.

## **Rimanenze**

Sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di sostituzione e/o di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo medio ponderato.

## **Crediti**

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile ed in ossequio a quanto esposto dal principio contabile nazionale numero 15, i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione che tiene in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l'incidenza storica delle perdite su crediti sul fatturato e che viene rappresentato nello Stato Patrimoniale in diminuzione delle rispettive voci di credito.

## **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa ed ai depositi bancari, sono iscritte in bilancio al valore nominale.

## **Ratei e risconti**

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

## **STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

### **Patrimonio netto**

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio e si articola in fondo di dotazione, riserve e risultati economici di esercizio.

### **Fondi per rischi ed oneri**

Sono valorizzati sulla base dei principi di prudenza e competenza per fronte ad oneri, passività, perdite e di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non è nota ancora l'ammontare preciso o la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili. Gli accantonamenti, sulla base di quanto a disposizione alla data di redazione del bilancio, esprimono la miglior stima possibile dell'onere che si dovrà sostenere.

### **Trattamento di fine rapporto**

Il T.F.R. è calcolato secondo la normativa civilistica in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria ed alla remunerazione.

### **Debiti**

I debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale.

### **Ratei e risconti**

Come per la parte attiva, anche i ratei ed i risconti passivi sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.



## **CONTI D'ORDINE**

I conti d'ordine relativi agli impegni evidenziano i principali impegni assunti dal gruppo nei confronti di terzi. Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al valore nominale desunto dalla relativa documentazione. Per quanto riguarda la parte del comune, rappresentano gli impegni re-imputati di parte capitale. I rischi per garanzie prestate sono indicati per l'importo pari alla garanzia prestata.

## **CONTO ECONOMICO**

### **Ricavi e Costi**

I valori della produzione sono iscritti in base alla loro competenza temporale, al momento in cui gli stessi sono resi. I ricavi delle vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente è identificato con la consegna o la spedizione degli stessi.

I costi di esercizio sono imputati in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Nel caso di acquisto di beni i costi sono iscritti al momento del passaggio sostanziale del titolo di proprietà, mentre per le prestazioni di servizi il costo è iscritto quando la prestazione è effettivamente conclusa.

### **Risultato economico**

Rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche privatistiche.

## CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo.

Per il comune di SAN PIETRO IN CARIANO è stato utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale per alcuni Enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento e pertanto i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta. Si noti che per la società controllata "FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL" è stato applicato il metodo integrale.

Nel bilancio consolidato viene rappresentata la quota di pertinenza di terzi in caso di consolidamento integrale. Nel caso del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO, essendo stato applicato tale metodo, vengono valorizzate le voci relative a "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi" e "Risultato economico di pertinenza di terzi".

Quale passaggio preliminare fondamentale, si è provveduto all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Si rischierebbe altrimenti di ottenere dei valori finali superiori a quelli reali.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo

stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul Patrimonio Netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Il Gruppo Comune di SAN PIETRO IN CARIANO ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite dalla società partecipata e dagli enti strumentali controllati oltre a quanto in possesso nel proprio sistema informativo che ha concorso alle certificazioni propria dell'attestazione ex Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 11 comma 6 lettera j [*Verifica di crediti e debiti, costi e ricavi reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate/partecipate*].

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- Eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- Eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- Eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di difforme trattamento fiscale, l'imposta, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, non è oggetto di elisione.

Pertanto, l'IVA pagata dal comune nell'ambito di operazioni di natura istituzionale ai componenti del gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Sono state operate le seguenti rettifiche relative alle operazioni intercorse tra l'Ente Capogruppo e gli Enti/ società che rientrano nel perimetro di consolidamento:

## RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO - OPERAZIONI INFRAGRUPPO

<i>Rettifiche di consolidamento</i>						
Tipo	Livello	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
C.E.	Ricavi	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 16.763,16	-	€ 534,74	-
C.E.	Costi	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	€ 16.763,16	-	€ 534,74

<i>Rettifiche di consolidamento</i>						
Tipo	Livello	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
C.E.	Costi	PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	€ 283.073,57	€ 9.030,05	-
C.E.	Ricavi	Ricavi dalla PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 283.073,57	-	-	€ 9.030,05

È necessario infine definire l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio del Comune Capogruppo ed il valore della corrispondente quota di Patrimonio Netto effettivamente detenuta al 31/12/2020. Premesso che il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO ha valutato le sue partecipazioni iscritte nell'attivo patrimoniale con il metodo del patrimonio netto prescritto nel principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011, se la differenza è positiva (ossia il Patrimonio Netto della/e società ha un valore inferiore a quanto iscritto nello S.P. del Comune) andrà imputata, in base alle valutazioni di ogni Ente/società, ad avviamento, mentre se è negativa (ossia il Patrimonio Netto della società ha un valore superiore a quanto iscritto nello S.P. del Comune) tale differenza andrà iscritta tra le "riserve da consolidamento". Non essendo presente un conto specifico in tal senso, questo valore si riepiloga tra le "riserve da capitale" o in alternativa viene annoverato sulla voce "fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri" a seconda della valutazione fatta dall'Ente sulla tipologia di tale differenza.

Essendo stato ritenuto che non sussiste un effettivo rischio di futuri risultati economici negativi, l'Ente ha valutato che risulta opportuno destinare la differenza di consolidamento emersa in sede di redazione del bilancio consolidato a fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri.

Tipo	Descrizione	Dare (Importo)	Avere (Importo)	Voce economico-patrimoniale
Eliminazione valore delle partecipazioni	Rettifica del Patrimonio Netto (fondo di dotazione + riserve) delle società a fronte dell'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni iscritte nello S.P. attivo del Comune. La differenza positiva viene allocata in avviamento	€ 382.747,42		S.P. Pass.) A I - Fondo di dotazione
Eliminazione valore delle partecipazioni			€ 339.658,55	S.P. Att.) B IV 1 b - Partecipazioni in imprese partecipate
Eliminazione valore delle partecipazioni		€ 98.976,67		S.P. Att.) B I 5 - Avviamento
Eliminazione valore delle partecipazioni			€ 139.204,00	S.P. Att.) B IV 1 a - Partecipazioni in imprese controllate
Eliminazione valore delle partecipazioni			€ 2.861,54	S.P. Att.) B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti

## ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

### **Incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri**

Il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO contribuisce alla produzione di ricavi delle società rientranti nel perimetro di consolidamento nella misura indicata nella seguente tabella:

	Tot. componenti positive della gestione	Ricavi imputabili al Comune Capogruppo	Percentuale di contribuzione alla generazione di ricavi
<b>ATO VERONESE</b>	€ 541.283,67	€ 0,00	0%
<b>ACQUE VERONESI SCARL</b>	€ 93.301.151	€ 0,00	0%
<b>FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO</b>	€ 1.038.113	€ 0,00	0%
<b>CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO</b>	€ 18.257.144	€ 0,00	0%
<b>CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI</b>	€ 184.517,87	€ 0,00	0%
<b>CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD</b>	€ 572.719,19	€ 16.763,16	3%

### **Proventi ed oneri finanziari**

La tabella sottostante evidenzia che il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO ha sostenuto oneri finanziari per € 437.820,75 relativi per la maggior parte a debiti a medio/lungo termine assunti dall'Ente.

	Comune	ATO VERONESE	ACQUE VERONESI	FARMACIA SAN MARTINO	VR 2 DEL QUADRILATERO	SOGGIORNI CLIMATICI	CONS.BACINO VERONA NORD
<b>Totale proventi finanziari</b>	€ 28.650,60	€ 2,48	€ 203.864,00	€ 0,00	€ 5.555,00	€ 1,77	€ 0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	€ 437.820,75	€ 0,00	€ 1.566.427,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 371,13

## **Proventi ed oneri straordinari**

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione del Comune Capogruppo. Nello specifico, € 1.293.002,03 si riferiscono a sopravvenienze attive o insussistenze del passivo maturate nell'ambito del riaccertamento dei residui mentre, € 258.417,69 si riferiscono a proventi da trasferimenti in c/capitale.

Per la parte degli oneri invece, € 1.013.064,04 sono da riferirsi a insussistenze dell'attivo sempre relative al riaccertamento residui e sopravvenienze passive dovute alle scritture di adeguamento dei dati dell'IVA.

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione della partecipata **CONSIGLIO DI BACINO VERONESE**. Nello specifico, € 77.397,00 si riferiscono a sopravvenienze attive o insussistenze del passivo maturate nell'ambito del riaccertamento dei residui mentre, € 17.945.673,00 si riferiscono a proventi da trasferimenti in c/capitale.

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione della partecipata **CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD**. Nello specifico, € 10,00 si riferiscono a sopravvenienze attive o insussistenze del passivo maturate nell'ambito del riaccertamento dei residui.

## **Strumenti finanziari derivati**

### **ACQUE VERONESI SCARL**

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da quando la Società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e dell'OIC 32, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura del bilancio.

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione e, nei casi di derivati non quotati, è determinato facendo ricorso a tecniche di valutazione appropriate, mediante assunzioni, parametri e livelli di gerarchia del fair value previsti dal principio contabile di riferimento.

L'iscrizione e la variazione di fair value rispetto all'esercizio precedente sono rilevate in bilancio con modalità differenti a seconda che l'operazione in strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed effettivamente designata) come operazione di copertura di rischi finanziari o meno.



## **Debiti e crediti di durata superiore ai 5 anni**

### **ACQUE VERONESI SCARL:**

#### **CREDITI**

Per quanto concerne la quota scadente oltre l'esercizio pari ad Euro 4.086.271, cosiddetto Credit Enhancement, la valutazione al costo ammortizzato, considerati i livelli dei tassi di interessi attuali sulle disponibilità a vista, si considera non comporti effetti significativi tali da dover iscrivere tale credito ad un valore diverso da quello nominale a cui è attualmente iscritto.

#### **DEBITI**

Obbligazioni: 11.294.522,00

Debiti verso banche: 36.550.067,00

Il debito per obbligazioni ha avuto origine dall'emissione da parte della società in data 22.01.2016 di un'obbligazione (Hydrobond) per il valore nominale di Euro 20 milioni. Questa operazione si inserisce nell'ambito di un progetto complessivo del valore di Euro 227 milioni che investe molte aziende del gruppo Viveracqua. L'operazione è stata possibile grazie ad un'innovativa strutturazione finanziaria che utilizza la più recente normativa sui minibond e che ha attirato il forte interesse della Banca Europea degli Investimenti. Nello specifico i Bond emessi hanno durata ventennale e sono stati collocati da una società veicolo (SPV) appositamente costituita (Viveracqua Hydrobond 1 Srl) e sottoscritti dalla BEI nella misura del 97,7% e da altri investitori istituzionali nella residua quota del 2,3%. Le rilevazioni contabili sono state effettuate utilizzando il criterio del costo ammortizzato come prescritto dall'art.2426,numero 8.

Il debito verso banche rimane sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio in quanto il rimborso delle rate del finanziamento di 60 milioni di Euro inizierà a partire dal 30.06.2021.

#### **Ratei e risconti**

Per il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO i risconti attivi fanno riferimento a quote di costo pagate nel 2020 ma di competenza dell'esercizio successivo, in prevalenza riconducibili a premi di assicurazione e affitti passivi.

### **ACQUE VERONESI SCARL**

#### **RATEI E RISCOINTI ATTIVI**

Ratei Attivi: € 96.210,00

Risconti Attivi: € 250.640,00

Risconti Attivi Carboni Attivi: € 245.102,00

La voce ratei attivi comprende la quota di competenza del 2020 della retrocessione da parte della BEI degli interessi sull'Hydrobond.

La voce risconti attivi per carboni attivi rinvia all'esercizio successivo i costi per i carboni necessari alla potabilizzazione delle acque.

La voce risconti attivi registra un incremento in quanto 31.12.2019 accoglieva i costi di transazione sostenuti nel 2018 per l'ottenimento del Finanziamento di Euro 30 milioni da parte di BEI, tali costi sono stati imputati al Finanziamento incassato nel 2020.

## **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Ratei passivi Hydrobond: € 374.650,00

Risconti passivi per contributi conto impianti: € 25.232.791,00

Risconti passivi FoNI Finanziario: € 85.277.254,00

Risconti passivi per contributi di allacciamento: € 15.844.099,00

La voce Ratei Passivi che ammonta ad Euro 374.650,00 è riconducibile all'operazione Hydrobond. La cifra rappresenta gli interessi di competenza 2020 della cedola in scadenza il 10.01.2020.

La voce Risconti Passivi è così composta:

- Risconti Passivi per contributi in conto impianti per Euro 25.232.791,00 accoglie le somme ricevute dalla Regione Veneto, tramite il Consiglio di Bacino, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di vario tipo. Tali contributi vengono rilasciati a conto economico sulla base della vita utile dell'opera alla quale si riferiscono, a partire dal momento dell'entrata in funzione dei beni oggetto del contributo. Nella voce oggetto di commento sono contemplati i soli contributi a titolo definitivo relativi alle opere entrate in funzione, al netto della quota rilasciata a conto economico. I contributi incassati a titolo di acconto relativamente alle opere in fase di realizzazione sono stati indicati nella voce Debiti verso Regione per contributi c/impianti. Per quanto concerne gli altri risconti passivi relativi a contributi su investimenti, non essendo questi ultimi ancora entrati in funzione, le quote sono interamente da considerarsi oltre gli esercizi successivi;
- Risconti Passivi per contributi per allacciamento per Euro 15.844.099,00 accoglie il rinvio agli esercizi futuri della quota dei contributi di allacciamento incassati dagli utenti ma non correlata ai costi per gli allacciamenti capitalizzati e che entrando nel coacervo dei beni strumentali della società, sono soggetti all'ordinario procedimento di ammortamento;
- Risconti Passivi per FoNI Finanziario per Euro 85.277.524,00 che rappresenta il contributo conto impianti per i lavori da eseguire. Il contributo FoNI per l'anno 2020 è pari ad Euro 25,6 milioni al netto dell'effetto fiscale.

## Compensi spettanti agli amministratori

Vengono qui di seguito riportati, cumulativamente per ciascuna categoria, i totali dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell'Ente Capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. Nel caso del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO, i componenti dell'amministrazione non percepiscono un compenso per l'espletamento delle medesime funzioni nelle imprese oggetto di consolidamento.

## Spese per il personale

Si riporta di seguito la tabella recante le spese relative al personale sostenute dal Comune e dagli Enti/società (sulla quota di partecipazione posseduta dalla capogruppo) rientranti nell'area di consolidamento:

	Costi del personale
COMUNE	€ 1.606.784,53
ATO VERONESE	€ 302.138,58
ACQUE VERONESI SCARL	€ 18.902.470,00
FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO	€ 91.794,00
CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	€ 737.406
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	€ 110.394,84
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	€ 0,00
TOTALE	€ 21.750.987,95

## Perdite ripianate negli ultimi tre anni

Il Comune di SAN PIETRO IN CARIANO, negli ultimi tre esercizi, non è intervenuto per ripianare le perdite degli Enti/società incluse nel perimetro di consolidamento.

\*\*\*\*\*